

(N. 1908)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RUSSO Salvatore, FIORE, PORCELLINI, BOCCASSI, DE LUCA Luca, MARZOLA SPAGNA, GRAMMATICO, SPEZZANO, ASARO, ALBERTI, SMITH, CERABONA, AGOSTINO e NASI.**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1957

Concessione di un assegno mensile a favore degli invalidi civili.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella legislazione sociale della giovane Repubblica italiana c'è una grave lacuna, che questa legge si propone di colmare.

Le provvidenze a favore dei ciechi, dei sordomuti, dei tubercolotici non si sono estese agli altri invalidi civili, che sono sinora affidati agli interventi assistenziali e caritativi degli Enti comunali di assistenza o del Ministero dell'interno o di Enti e organizzazioni private.

Essi attendono che la Costituzione italiana abbia doverosa applicazione anche nei loro riguardi.

Questa legge ha un lontano precedente nella legislazione dell'antica Atene democratica, che assicurava un sussidio dello Stato ai cittadini non idonei a proficuo lavoro e in stato di bisogno.

Si vuole con essa garantire un assegno continuativo mensile che parta da un minimo di 5.000 lire. Tenendo conto delle disponibilità del bilancio del Ministero dell'interno e degli Enti comunali e volendo non gravarlo eccessi-

vamente, si è cercato di restringere l'importo minimo e i limiti del diritto all'assegno.

Circa l'entità della spesa totale, non è facile fare un preciso preventivo. Ma se si tiene presente che nel 1954 furono assistite dagli Enti comunali di tutta Italia *per inabilità al lavoro* 113.000 persone con la spesa di miliardi 9 e 349 milioni, concedendo il minimo a tutti questi assistiti noi avremmo una spesa totale di 6 miliardi e 780 milioni. Concedendo una media di 100.000 lire all'anno la spesa raggiungerebbe miliardi 11 e milioni 300 all'anno, che ricadrebbero sui bilanci degli Enti comunali e del Ministero dell'interno.

Gli Enti comunali, come s'è detto, nel 1954 per questo servizio hanno speso nel complesso 9 miliardi e 349 milioni; perciò anche ammettendo un aumento di persone fruienti l'assegno mensile, essi troverebbero in questo capitolo la somma occorrente per contribuire al terzo dell'assegno.

In quanto al bilancio del Ministero dell'interno è manifesto che una parte dello stanziamento per l'assistenza pubblica, che per spesa

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ordinaria e straordinaria è di miliardi 38 e milioni 665 nel bilancio preventivo 1956-57, viene devoluta oggi alla assistenza di invalidi bisognosi. Non è facile calcolare con precisione quanto l'assistenza di questi invalidi, siano adulti che minorenni, incida sul capitolo della

assistenza pubblica, ma non è difficile stabilire che una parte della spesa a carico del Ministero dell'interno potrà trovare il suo finanziamento nei miliardi che costituiscono lo stanziamento ordinario e straordinario dell'assistenza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso un assegno mensile non inferiore a lire cinquemila a tutti i cittadini di ambo i sessi, i quali:

1) siano affetti da gravi imperfezioni fisiche, che ne diminuiscano la capacità lavorativa del 75 per cento;

2) si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate;

3) non siano protetti da assicurazioni di invalidità per altro titolo nè fruiscano di assegni o pensioni da parte di Enti pubblici.

Art. 2.

In ogni Comune è costituita, con ordinanza del Sindaco, una Commissione che cura la compilazione dell'elenco degli invalidi civili, aventi diritto all'assegno.

Di essa fanno parte il Sindaco o una persona da lui delegata, che la presiede, l'Ufficiale sanitario, un rappresentante della minoranza del Consiglio comunale, il Presidente o un membro del Consiglio di amministrazione dell'E.C.A., un rappresentante di una associazione di pensionati, designato dal Direttivo dell'Associazione stessa. Il rappresentante della minoranza del Consiglio comunale continua a farne parte anche quando il Consiglio è sciolto e fino alle elezioni del nuovo Consiglio.

Nel Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti possono costituirsi più commissioni. La funzione dei membri della Commissione è gratuita.

Art. 3.

La Commissione, vagliate le condizioni economiche e lo stato fisico dell'aspirante, decide sul merito della domanda, fissando l'ammontare dell'assegno. In caso di dissenso sullo stato fisico dell'istante, questi verrà sottoposto alla visita di un sanitario, dipendente da un Ente previdenziale, riconosciuto per legge. La spesa sarà a carico del Comune.

È ammesso ricorso, da parte dell'aspirante, contro i deliberati della Commissione comunale, ad una Commissione provinciale di 2^a istanza, nominata dal Prefetto e composta dal medico provinciale, da un rappresentante della Prefettura e da un rappresentante del Consiglio provinciale. Questa Commissione ha funzioni di controllo sulle Commissioni comunali e ne rende esecutive le decisioni col proprio deliberato.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale non è ammesso alcun ricorso.

Art. 4.

All'onere della spesa per la corresponsione dell'assegno contribuirà per un terzo l'E.C.A. locale, per due terzi il Ministero dell'interno, sul capitolo dell'assistenza pubblica, a cominciare dall'esercizio finanziario 1957-58.